

PROMEMORIA

GARANZIA LEGALE NEI CONTRATTI D'OFFICINA

In riferimento alla garanzia per i difetti della cosa prevista dalla legge, per i **contratti d'officina** (ordini di riparazione) vale quanto segue:

1. **Momento determinante**

Sostanzialmente il diritto a ricorrere in garanzia nasce con la consegna dell'opera. Lo stato dell'opera in quel momento è decisivo anche ai fini della determinazione della conformità contrattuale / difettosità.

2. **Vizi apparenti**

Seguita la consegna dell'opera il cliente, "appena lo consenta l'ordinario corso degli affari", deve verificare lo stato e segnalarne i vizi all'appaltatore (CO 367 e per analogia CO 201/I). Diversamente, il servizio della controparte si ritiene accettato (CO 370/I e per analogia CO 201/II). Se non vengono espressamente contestati i vizi "apparenti", cioè quelli che potevano essere individuati nel corso di un adeguato controllo, decade il diritto di ricorrere in garanzia per questi vizi.

3. **Vizi occulti**

I vizi occulti devono essere denunciati subito dopo essere stati scoperti, altrimenti l'opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi (CO 370/III). L'obbligo di denuncia sussiste quindi anche nel caso in cui il difetto venga taciuto consapevolmente.

4. **Diritti del committente (cliente)**

Come avviene nella compravendita, in presenza di vizi nell'oggetto della prestazione, il destinatario ha diritto a una riduzione del prezzo oltre sostanzialmente anche alla risoluzione del contratto. Nel contratto d'officina sussiste così – come ulteriore possibilità – un diritto all'eliminazione del vizio da parte del committente, che sostanzialmente non sussiste nei contratti di compravendita.

Inoltre il committente ha la possibilità di richiedere un'esecuzione sostitutiva (CO 366 II). Per poterlo fare, devono tuttavia essere soddisfatte le seguenti tre condizioni:

- Durante l'esecuzione dell'opera è prevedibile con certezza che per colpa dell'appaltatore essa sarà per riuscire difettosa, o non conforme al contratto. Questo difetto deve presentare una determinata rilevanza.

- L'esecuzione sostitutiva necessita inoltre di una colpa dell'appaltatore. Questo vuol dire che il committente non può essere egli stesso responsabile del difetto dell'opera
- Infine, il committente deve concedere all'appaltatore un congruo termine per rimediare al difetto sotto comminatoria di un'esecuzione sostitutiva.

Quando sussistono questi presupposti e se l'appaltatore non ha provveduto ad eliminare il difetto per conto suo, il committente può affidare ad un terzo la riparazione o la continuazione dell'opera a rischio e spese dell'appaltatore. Per farlo, non ha bisogno di nessuna autorizzazione del giudice.

5. Prescrizione e decadenza del diritto a ricorrere in garanzia

- Nuovo termine di prescrizione di due anni dalla data di consegna per opere mobili
- Il committente non può far valere i diritti accordatigli in caso di opera difettosa, se egli stesso fu causa dei difetti (CO 369)
- Non sussiste inoltre nessun diritto quando durante l'esecuzione dell'opera si manifestino dei difetti nella materia fornita dal cliente e quando l'appaltatore ne ha dato senza indugio avviso al committente (CO 365/III)

6. Modifica contrattuale del diritto a ricorrere in garanzia previsto dalla legge

Le norme legali sulla garanzia per i difetti della cosa non sono vincolanti e possono quindi essere modificate tramite una clausola contrattuale (esattamente come nei contratti di compravendita). A tal fine, il garagista dovrebbe farsi confermare per iscritto dal cliente – nella misura in cui possibile – l'accettazione delle condizioni contrattuali. Per questi casi sarà disponibile per i nostri soci, a partire dal mese di dicembre 2014, un modello di CG (Condizioni Generali) per i lavori di riparazione.